



**OGGETTO: Circolare 29.2020**

**Seregno, 20 Agosto 2020**

## **IL DECRETO DI AGOSTO N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020**

*È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.08.2020, n. 203, supplemento ordinario n. 30, il D.L. 14.08.2020 n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", in vigore dal 15.08.2020.*

*Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento*

### **PRINCIPALI MISURE FISCALI**

#### **Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi - Art. 97**

I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli artt. 126 e 127, D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **per un importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione **entro il 16.09.2020**, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020.

Il versamento del **restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, **fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro il 16.01.2021**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### **Proroga secondo acconto ISA - Art. 98**

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro) è prorogato **al 30.04.2021** il termine di versamento della **2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

La disposizione si applica anche ai soggetti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (come per esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza" (artt. 5, 115 e 116 Tuir).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**

### **Proroga riscossione coattiva - Art. 99**

Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l'8.03.2020 e il **15.10.2020**, dovrà avvenire **entro il 30.11.2020**, con possibilità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.03.2020 al **15.10.2020** possono essere pagate, in unica soluzione, **entro il 30.11.2020**.

È prorogata al **15.10.2020** la sospensione dell'obbligo per gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare verifiche presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere a pagamenti di importo superiore a 5.000 euro nel caso in cui il creditore risulti moroso.

Sono sospese **fino al 15.10.2020** le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti.

### **Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020- Art. 110**

Le società di capitali, gli enti commerciali residenti e le società di persone commerciali, le imprese individuali e gli enti non commerciali residenti nonché i soggetti non residenti con stabile organizzazione, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i **beni d'impresa e le partecipazioni** di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019**.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **in corso al 31.12.2020**, può essere effettuata **distintamente per ciascun bene** e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella **misura del 10%**.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione **può essere riconosciuto** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere **dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del **3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili**.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data ante-



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

riore a quella di inizio del **4° esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un **massimo di 3 rate** di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. 13.04.2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al D.M. 19.04.2002, n. 86, e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.

### **Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020- Art. 112**

Limitatamente al **periodo d'imposta 2020** l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito**, ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir è **elevato ad euro 516,46**.

### **Esenzioni Imu settori del turismo e dello spettacolo Art. 78**

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la 2<sup>a</sup> rata dell'imposta municipale propria (IMU)** relativa a:

- a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;
- b) immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella **categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

L'Imu non è dovuta per gli **anni 2021 e 2022** per gli immobili di cui alla lettera d). L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Maggiorazione ex-Tasi - Art. 108**

Dal 2020 i Comuni possono deliberare un aumento dell'aliquota massima Imu nella misura aggiuntiva massimo dello **0,08%**, in sostituzione della maggiorazione dei servizi indivisibili (Tasi) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.

### **Proroga esonero Tosap e Cosap - Art. 109**

È prorogato al **31.12.2020** (anziché 31.10.2020) l'**esonero dal versamento della Tosap e del Cosap** per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico nonché dell'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici concesse.

### **Semplificazione procedimenti assemblee condominiali superbonus 110%- Art. 63**

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che danno diritto alla fruizione del **superbonus del 110%** sono valide se approvate con un numero di **voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio**.

### **Superbonus 110% - Art. 80, c. 6**

Sono escluse dal superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 **per le unità immobiliari non aperte al pubblico**.

## **PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **Nuovi trattamenti Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga - Art. 1**

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di:

- cassa integrazione ordinaria,
- assegno ordinario
- cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies D.L.18/2020)
- accedere a fondi di solidarietà

per una durata massima di **9 settimane**, incrementate di **ulteriori 9 settimane**.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020**.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 **saranno conteggiati nel nuovo stanziamento**.

Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane, le prime 9 settimane sono concesse senza condizioni.

Per il secondo periodo di 9 settimane di cassa integrazione, le aziende devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che sarà pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- al 18% della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- NON è dovuto il contributo addizionale se è presente una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente al 01.01.2019

Ai fini dell'accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione** dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato **entro la fine del mese di settembre 2020**.

### **Esonero contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato – Art 6**

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori subordinati a **tempo indeterminato** è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di **sei mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensili.

Dall'esonero sono esclusi:



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- contratti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei **sei mesi precedenti**.

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto da tempo determinato in tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

### **Proroga o rinnovo di contratti a termine – Art 8**

Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto Agosto (15 agosto 2020) è possibile rinnovare o prorogare senza causali e per una sola volta i contratti a termine sia diretti che in somministrazione, per un massimo di 12 mesi purché la firma avvenga entro il 31 12 2020. La durata complessiva con rinnovi e proroghe comunque deve restare entro i 24 mesi previsti dal Decreto Dignità.

### **Lavoratori sportivi - Art. 12**

Per il mese di **giugno 2020** è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a **600 euro** in favore dei lavoratori **impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività**.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti **già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio** dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020 e di cui all'art. 98 D.L. 34/2020, la medesima indennità pari a 600 euro **è erogata, senza necessità di ulteriore domanda**, anche per il **mese di giugno 2020**.

### **Proroga blocco licenziamenti economici (art. 14)**

Fino al 31/12/2020 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Il divieto non si applicherà ai soli datori di lavoro che avranno utilizzato per intero lo sgravio di 4 mesi per rientro dei lavoratori in cig oppure le nuove 18 settimane di ammortizzatori sociali covid.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### ULTERIORI MISURE A SEOSTEGNO DELLE IMPRESE

#### Contributo per la filiera della ristorazione - Art. 58

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

Il fondo è finalizzato all'erogazione di un **contributo a fondo perduto** alle imprese **in attività alla data del 15.08.2020** con **codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20**, per l'**acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei **mesi da marzo a giugno 2020** sia inferiore ai **3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**.

Il predetto contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1.01.2019.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate con decreto.

Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un **anticipo del 90%** al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011.

Il **saldo del contributo** è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

L'erogazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ed è alternativo a quello concedibile per attività economiche e commerciali nei centri storici.

Il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Proroga moratoria per le PMI - Art. 65**

Sono prorogati al 31.01.2021 i termini di sospensione previsti dall'art. 56, cc. 2, lett. a), b), c) e 6, lett. a) e c) D.L. 18/2020, in relazione alle misure di sostegno finanziario di:

- apertura di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- prestiti non rateali;
- mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

Per le imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno citate, la proroga della moratoria opera **automaticamente senza alcuna formalità**, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore **entro il termine del 30.09.2020**.

Le imprese che, alla data del **15.08.2020**, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno citate, possono essere ammesse, **entro il 31.12.2020**, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità.

Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'art. 56, c. 2 D.L. 18/2020, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno, come modificate dalle nuove disposizioni.

È prorogata **fino al 31.01.2021** (anziché fino al 30.09.2020) la sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

### **Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Art. 74**

Il contributo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche, per l'acquisto dal 1.08.2020 al 31.12.2020, di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1.01.2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

#### **CO<sub>2</sub>g/km Contributo (euro)**

|             |       |
|-------------|-------|
| 0-20 euro   | 2.000 |
| 21-60 euro  | 2.000 |
| 61-90 euro  | 1.750 |
| 91-110 euro | 1.500 |

Il contributo per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, è parametrato al numero di g di CO<sub>2</sub> emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

#### **CO<sub>2</sub>g/km Contributo (euro)**



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

0-20 euro 1.000  
21-60 euro 1.000  
61-90 euro 1.000  
91-110 euro 750

Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'art. 1, c. 1032 L. 145/2018 hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un **credito di imposta del valore di 750 euro**, da utilizzare **entro 3 annualità** per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto sono individuate le modalità attuative.

### Sospensione scadenza titoli di credito - Art. 76

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi **fino al 31.08.2020**. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli artt. 2 e 5 L. 386/1990 e la **penale, pari al 10%** della somma dovuta e non pagata previste per l'emissione di assegni senza provvista, si applicano in **misura dimezzata** se il traente, **entro 60 giorni** dalla data di scadenza del periodo di sospensione, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

### Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari - Art. 81

**Per l'anno 2020** alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di **leghe che organizzano campionati nazionali** a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al **50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2020**, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito, che costituisce tetto di spesa.

Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Con decreto sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti degli aiuti «de minimis».

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con **ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.**

Le società sportive professionistiche, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Studio Commercialista Associato Contrino**